

Bruxelles, 12 maggio 2025
(OR. en)

8786/25
ADD 1

ENT 65
MI 295
COMPET 351
IND 137
SAN 206
ENV 318
INDEF 18

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	[...](2025) XXX draft - D 102503/3 ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento [...](2025) XXX draft - D 102503/3 ANNEX.

All.: [...](2025) XXX draft - D 102503/3 ANNEX



Bruxelles, XXX
D102503/03
[...] (2025) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la voce seguente:

<p>"... [<i>OP inserire il numero successivo</i>]. Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF₃) o metilene (CF₂) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).</p>	<ol style="list-style-type: none">1. A decorrere dal... [<i>OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento</i>] non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.2. Il paragrafo 1 non si applica:<ol style="list-style-type: none">a) all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati C₈F₁₇SO₃X, all'acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati e all'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021;b) agli acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula C_nF_{2n+1}-C(=O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione, soggetti a restrizioni alla voce 68;c) all'acido perfluoroesanoico (PFHxA), ai suoi sali e alle sostanze a esso correlate, per gli usi soggetti a restrizioni alla voce 79.3. Nella determinazione della concentrazione della somma di tutte le PFAS sono incluse le sostanze alle quali si applica la deroga di cui al paragrafo 2.4. In deroga al paragrafo 1, la concentrazione di PFAS nelle schiume antincendio prive di fluoro provenienti dalle attrezzature che sono state sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili, esclusi gli estintori portatili, non supera i 50 mg/l per la somma di tutte le PFAS. La Commissione riesamina questa deroga non oltre il ... [<i>OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento</i>].5. In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere immesse sul mercato in una
---	--

	<p>concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fino al ... <i>[OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]</i> nelle schiume antincendio negli estintori portatili;b) fino al ... <i>[OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]</i> nelle schiume antincendio resistenti agli alcoli negli estintori portatili;c) fino al ... <i>[OP: inserire la data corrispondente a 10 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]</i> nelle schiume antincendio per:<ul style="list-style-type: none">i) gli stabilimenti contemplati dalla direttiva 2012/18/UE. L'aviazione civile (inclusi gli aeroporti civili) non rientra nella presente deroga;ii) gli impianti appartenenti all'industria offshore degli idrocarburi;iii) le navi militari;iv) le navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del ... <i>[OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]</i>. <p>6. In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere utilizzate nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fino al ... <i>[OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]</i> per:<ul style="list-style-type: none">i) l'addestramento e i test, ad eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio, a condizione che tutti i rilasci siano contenuti;ii) i servizi pubblici antincendio e i servizi antincendio privati che esercitano la funzione di servizio pubblico antincendio, ad eccezione dei casi in cui tali servizi intervengano per sedare incendi industriali in stabilimenti contemplati dalla direttiva 2012/18/UE e dell'uso delle schiume e delle attrezzature esclusivamente a tale scopo;
--	---

- b) fino al 31 dicembre 2030 negli estintori portatili;
- c) fino al ... **[OP: inserire la data corrispondente a 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]** per i casi di cui al paragrafo 5, lettera c).

La Commissione riesamina le deroghe di cui alla lettera c) prima della fine del periodo di validità della deroga.

7. A decorrere dal ... **[OP: inserire la data corrispondente a [12] mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]** l'uso delle PFAS nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 6, lettera c), è soggetto alle condizioni di cui al presente paragrafo. L'utilizzatore deve:

- a) garantire che le schiume antincendio siano utilizzate solo in caso di incendi che coinvolgono liquidi infiammabili (incendi di classe B);
- b) ridurre le emissioni nei comparti ambientali e l'esposizione umana diretta e indiretta alle schiume antincendio al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile;
- c) garantire la raccolta differenziata delle scorte di schiume antincendio non utilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall'uso di schiume antincendio, ove ciò sia tecnicamente e praticamente possibile, e garantirne la manipolazione ai fini di un trattamento adeguato in modo tale che il contenuto di PFAS sia distrutto o trasformato irreversibilmente;
- d) definire un "piano di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS" specifico per il luogo in cui sono utilizzate le schiume antincendio contenenti PFAS, che comprenda:
 - i) informazioni dettagliate sulle condizioni e sui volumi d'uso delle schiume antincendio in tale sito, che documentino in che modo sono

	<p>soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b);</p> <ul style="list-style-type: none"> ii) informazioni sulla raccolta e sul trattamento adeguato a norma della lettera c); iii) informazioni dettagliate sul tipo e sui metodi di pulizia e manutenzione delle attrezzature; iv) piani da attuare in caso di perdita/fuoriuscita accidentale di schiuma antincendio, compresa, se del caso, la documentazione delle azioni di follow-up; v) una strategia per sostituire le schiume antincendio contenenti PFAS con schiume antincendio prive di fluoro. <p>Il piano di gestione è riesaminato annualmente e tenuto a disposizione per almeno 15 anni affinché le autorità competenti possano consultarlo su richiesta.</p> <p>8. A decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], le schiume antincendio immesse sul mercato, in cui la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l, esclusi gli estintori portatili, sono etichettate conformemente al paragrafo 10. Salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la schiuma antincendio è immessa sul mercato.</p> <p>9. A decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli utilizzatori di schiume antincendio contenenti PFAS garantiscono che le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall'uso di schiume antincendio siano etichettati conformemente al paragrafo 10 se la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l. Salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue,</p>
--	---

	<p>provenienti dall'uso di schiume antincendio sono generati e saranno trattati.</p> <p>10. Ai fini dei paragrafi 8 e 9, l'etichettatura reca la dicitura seguente: "<i>ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS</i>". Tali informazioni sono riportate in modo visibile, leggibile e indelebile.</p> <p>11. Ai fini della presente voce si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>a) "estintore portatile": un estintore progettato per essere trasportato e azionato a mano e di massa non superiore a 20 kg in condizioni operative, conformemente alla norma EN3-7; un estintore carrellato non superiore a 150 litri, conformemente alla norma EN-1866; e uno spray estinguente conformemente alla norma EN-16856;</p> <p>b) "schiuma antincendio": qualsiasi miscela utilizzata per estinguere gli incendi mediante l'impiego di schiuma, compresi, in via non esaustiva, i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene antincendio necessari per produrre la schiuma;</p> <p>c) "scorta di schiuma antincendio non utilizzata": schiuma antincendio che non è stata ancora utilizzata per estinguere un incendio.".</p>
--	---